

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4496 del 15/11/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E CONDUZIONE DI TERRENI AGRICOLI COLTIVATI A CEREALI, FORAGGI E ORTICOLE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. ZENA - BERTONCELLA N. 36. MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4629 del 15/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E CONDUZIONE DI TERRENI AGRICOLI COLTIVATI A CEREALI, FORAGGI E ORTICOLE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. ZENA - BERTONCELLA N. 36. MODIFICA SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 30/3/2016 n. 822 con la quale è stata adottata - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. per l'attività di svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di carpaneto P.no) con Provv. Conclusivo del 6/4/2016 prot.gen. 3574. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'autorizzazione allo scarico - ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, così come disciplinata dal Regolamento Regionale n. 1/2011 e L.R. 4/2007;

VISTE:

- l'istanza della Ditta SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no con nota del 15/10/2016 (prot. n. 11355 del 17/10/2016), per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata. La modifica è richiesta per l'installazione di un nuovo impianto (digestore anaerobico con produzione energetica da biogas e opere connesse) che comporta rispetto alla situazione precedentemente autorizzata, variazioni della situazione emissiva, dell'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento e dell'impatto acustico;
- il verbale del 25/10/2016 con il quale la Conferenza di servizi ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa in merito al progetto presentato;
- l'istanza di AUA rettificata con nuove dichiarazioni inviata dal SUAP con PEC del 26/10/2016 (prot. Arpae n. 11862 di pari data);
- la documentazione trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con PEC del 26/10/2016 (prot. Arpae n° 11862 di pari data);
- la documentazione trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con PEC del 26/10/2016 (prot. Arpae n° 11862 di pari data);

PRESO ATTO che:

- la potenzialità complessiva dell'allevamento per il quale viene chiesta l'autorizzazione rimane invariata ed è pertanto la seguente:

TIPOLOGIA	N. CAPI
lattifere	411

rimonta	154
vitelli	110

- la totalità dei reflui zootecnici prodotti nell'allevamento in esame non verranno più trasferiti presso l'impianto di digestione anaerobica, gestito dalla medesima ditta sito in comune di Cadeo loc. podere Santa Faustina, ma verranno trattati nel digestore anaerobico in progetto;
- verrà modificata la gestione delle acque meteoriche ricadenti nei piazzali antistanti le trincee degli insilati, realizzando un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia che verranno deviate all'impianto di digestione;
- è stato stralciato dal progetto originario la realizzazione dei paddock laterali alle stalle;
- non è stata prodotta la prevista Comunicazione di utilizzo agronomico rappresentativa della situazione progettuale tuttavia i dati indicati nella relazione tecnica consegnata descrivono con sufficiente precisione i contenuti del progetto;
- le acque reflue domestiche verranno trattate mediante un degrassatore tricamerale, una fossa Imhoff e un filtro percolatore anaerobico; ciascun impianto ha una potenzialità di progetto pari a 3 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche recapiterà nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel "canale scolmatore di Zena" (canale di bonifica promiscuo gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza);

DATO ATTO che, a seguito delle integrazioni fornite dalla Ditta e delle precisazioni rese dal legale rappresentante nel corso della conferenza di servizi del giorno 27/10/2016, l'A.U.A. di cui trattasi ricomprenderà i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

ATTESO CHE il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione del nuovo impianto (digestore anaerobico con produzione energetica da biogas e opere connesse) che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 27/10/2016 – acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante dell'Azienda – ha espresso parere favorevole al rilascio, alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S., per l'attività di "allevamento bovini da latte per la produzione di latte crudo e conduzione di terreni agricoli coltivati a cereali, foraggi e orticole" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *" Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *" Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S.** (C.F. 00156720336) per l'attività di "allevamento bovini da latte per la produzione di latte crudo e conduzione di terreni agricoli coltivati a cereali, foraggi e orticole" svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Zena - Bertoncetta n° 36 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

- a) è obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
 - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- d) le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- e) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- f) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame;

- h) il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- i) il biogas deve avere le caratteristiche di cui all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- j) il camino di emissione di E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- k) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle portate ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particellare;
 - metodo UNI 9969, UNI EN 15058 o analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione del monossido di carbonio;
 - metodo riportato in allegato al D.M. 25.8.2000 per la determinazione dell'acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl);
 - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei composti organici volatili espressi come Ctot il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli ossidi di azoto i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000 oppure con analizzatori con celle elettrochimiche, IR, FTIR;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli ossidi di zolfo i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000 oppure con analizzatori con celle elettrochimiche, IR, FTIR;
- l) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- m) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- n) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- o) il gestore deve effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dal rilascio dell'atto autorizzativo. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae nodo di Piacenza prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae nodo di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
- p) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovo o modificati è fissato al **31\05\2017**;
- q) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovo o modificati è fissato al **30\09\2017**;
- r) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al Comune, ad arpae nodo di

Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- s) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta deve comunicare ad Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (digestato) ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

Biomassa	Quantità tonn/anno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame con acque di mungitura 10454 tonn e letame 2324 tonn)	12.778
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (Triticale trinciato 1500 ton e farina di triticale 500 ton)	2000
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI	nessuno
TOTALE	14.778
ALTRE ACQUE REFLUE (piovane e percolati)	1291

- b) deve essere realizzato sistema di raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dall'area dei piazzali e deviare tali acque all'impianto di trattamento dei reflui, entro 31/05/2017;
- c) al momento della messa in esercizio dell'impianto di digestione anaerobica, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, allo S.U.A.P. del Comune di Carpaneto e alla SAC di Arpae. Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di due anni;
- d) prima della messa a regime deve essere consegnato un Piano di monitoraggio del funzionamento dell'impianto da concordare preventivamente con il Servizio Tecnico dell'Arpae;
- e) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- f) alla scadenza del titolo che dimostra la disponibilità dei terreni utilizzati per lo spandimento del digestato, la cui durata non può comunque essere inferiore a due anni, cesserà l'efficacia dell'autorizzazione stessa qualora nei 60 giorni antecedenti non sia stato presentato un ulteriore titolo che comprovi la disponibilità per un ulteriore arco temporale.

4. **di impartire**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel canale scolmatore di Zena, le seguenti prescrizioni:

- a) entro il 31/1/2017 dovranno essere realizzati gli impianti di trattamento e attivato lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, dandone comunicazione al Comune di Carpaneto P.no, all'ARPAE e all'Azienda USL;
- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 3 A.E.);
- c) con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/grassi da tutti i sistemi di trattamento, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria

- dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Carpaneto P.no, all'ARPAE e all'Azienda USL di piaenza, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento (fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico) o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di carpaneto P.no) sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla DAL 51/2011, dalla DGR 1495/2011 della Regione Emilia Romagna e qui non espressamente richiamato;
 - l'aggiornamento dell'elenco dei terreni su cui la ditta effettua lo spandimento del digestato, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporterà necessariamente l'aggiornamento dell'atto, ma dette modifiche potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, come previsto dal Reg.to reg.le n. 1/2016;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.